

rimunerato; ma il Consiglio superiore, e per la sua qualità, e per la sua durata, e perchè in parte è elettivo, sfugge a questo sospetto, sfugge all'applicazione dell'articolo 7.

In ogni modo, poichè il dubbio esiste, io vorrei, dopo le risposte dell'onorevole ministro dell'interno e dell'istruzione pubblica, proporre che questa questione fosse rimandata alla Giunta delle elezioni perchè ne riferisca alla Camera, e perchè la Camera, decidendo poi, possa anche dar norma al ministro della pubblica istruzione per la compilazione del regolamento voluto dalla legge.

PRESIDENTE. Ha ora facoltà di parlare l'onorevole Romeo per svolgere un argomento affine.

ROMEO. Io sarò brevissimo. Quando conobbi l'interrogazione dell'onorevole Pierantoni mi venne in mente di proporre la questione pregiudiziale sullo svolgimento di essa; ma poi osservai che ciò sarebbe stato impossibile stando al regolamento della Camera, e quindi anche io ho presentata un'interrogazione, per ottenere in qualche modo che la questione sollevata non si venga a pregiudicare.

Siamo di fronte alle disposizioni della legge del 1877, la quale all'articolo 7 dice:

« Durante il tempo in cui un deputato esercita il suo mandato e sei mesi dopo non potrà essere nominato a nessun ufficio retribuito e contemplato nell'articolo 1 della presente legge. »

Ora, io domando, se si verificherà il caso che un deputato sia nominato membro del Consiglio superiore... (*Interruzioni*) Sì, è stato nominato l'onorevole Bonghi, ma questa nomina non ci è stata ancora comunicata; quando lo sarà ne discuteremo.

Dicevo adunque: se si verificherà il caso che un deputato sia nominato membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in che condizione si troverà per rispetto a questa legge?

Vi è inoltre l'articolo 103 della legge 1860:

« Quando un deputato (vi è stabilito) riceve un impiego regio stipendiato, in questo caso cessa di far parte della Camera *ipso iure*. »

Ora, io ripeto: l'interpretazione data dall'onorevole Pierantoni...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Romeo, qui non si può discutere l'interpretazione data dall'onorevole Pierantoni alla legge; siamo nel campo delle interrogazioni, ella faccia la sua al ministro, il ministro risponderà...

ROMEO. Permetta, io debbo spiegare...

PRESIDENTE. Non posso lasciare aprire incidentalmente una discussione a proposito d'interrogazioni. È già poco corretto che un collega presenti una interrogazione sopra un argomento già scelto da un altro collega, soltanto variandone di poco la forma,

e sarebbe ancora più scorretto che ella discutesse l'interrogazione stata svolta prima dall'onorevole Pierantoni. La prego quindi di contenersi nei limiti del suo diritto.

ROMEO. Sarà un po' scorretto il mio procedere, ma siccome il regolamento della Camera non mi dà altro mezzo per evitare che si discuta questa questione, sopra la quale io vorrei, se mi fosse possibile, proporre la questione pregiudiziale, è per questo che ho dovuto appigliarmi al solo mezzo che mi rimaneva per raggiungere il mio intento.

PRESIDENTE. Onorevole Romeo, il regolamento le dà mille modi per proporre alla Camera la discussione di questa questione. Faccia una proposta, sarà mandata agli uffici, gli uffici delibereranno, ed allora la Camera discuterà ampiamente la questione. Intanto la prego di contenersi nei limiti della sua interrogazione.

ROMEO. Del resto il mio concetto l'ho espresso; quello che volevo dire l'ho detto; a me basta che non venga in nessun modo pregiudicata la questione, e rimanga ben fermo che nè le idee espresse dall'onorevole Pierantoni, nè quelle che potrà manifestare l'onorevole ministro, possano intendersi come un consentimento qualunque della Camera. Nè potendo in altra guisa manifestare la mia opinione, udrò quel che dirà l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, per riserbarmi poi di proporre anche una interpellanza su questo argomento, quante volte lo reputassi necessario.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io ringrazio gli egregi deputati che hanno voluto sollevare in quest'Aula una questione, la quale a me si presenta delicatissima; e come in tutte le questioni delicate, così anche in questa ho stabilito di procedere assai lentamente ed assai pensatamente.

Nasce il dubbio, e nasce questo dubbio dal fatto delle elezioni delle Facoltà universitarie, se un deputato possa essere eletto membro del Consiglio Superiore. La ragione del dubbio sta in un articolo di legge già citato, ed è il seguente:

« Durante il tempo in cui un deputato esercita il suo mandato e sei mesi dopo, non potrà essere nominato a nessun ufficio retribuito, contemplato all'articolo 1 della presente legge. » (*Commenti*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio, e di non fare queste interpretazioni a mezza voce. (*ilarità*)

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. La questione può nascere dunque sulla interpretazione di questo articolo, e sul valore che possa avere la parola *retribuzione*. Prima però in ordine di tempo, viene la conoscenza di alcune disposizioni di legge. La legge